



CREDEMASSICURAZIONI

## Polizza CAR

Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la realizzazione e/o ristrutturazione di immobili

Polizza collettiva n. 90000008ZW di Credemassicurazioni S.p.A.

# FASCICOLO INFORMATIVO

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **Nota informativa comprensiva del glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Modulo di Adesione (fac simile)**
- **Documento sul trattamento dei dati personali**

**deve essere consegnato all'Assicurato/Utilizzatore prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.**

### **AVVERTENZA:**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

**(Mod.A4/CRS 2792/T/05/11)**

#### **Credemassicurazioni SpA**

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) - [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it)



## Nota informativa

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente e l'Assicurato/Utilizzatore deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

#### 1. Informazioni generali

- a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito, **Credemassicurazioni**);
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
- c) Recapito telefonico: 800 273336  
Fax: 0522 442041  
Sito Internet: [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it)  
Email: [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it)
- d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Credemassicurazioni

Il patrimonio netto di Credemassicurazioni è pari a 14,8 milioni di Euro; il capitale sociale è pari a 14,1 milioni e il totale delle riserve patrimoniali è pari a 0,4 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 1,70. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2010.

### B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### Tacito rinnovo del contratto

Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza.

#### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione "C.A.R." ("Contractor's All Risks – Tutti i rischi del Costruttore") può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di locazione finanziaria immobiliare (leasing) riferito ad un immobile in costruzione o ristrutturazione il cui Committente dei lavori è Credemleasing S.p.A.

L'Utilizzatore dell'immobile in costruzione, di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità sceglie gli Appaltatori dei lavori di edificazione e/o ristrutturazione, definendo direttamente con i medesimi la realizzazione delle opere in conformità alle proprie necessità.

Tale contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.

L'assicurazione C.A.R. è composta da un unico pacchetto di garanzie relative ad eventi dannosi che possano interessare il fabbricato in costruzione o ristrutturazione oggetto della locazione finanziaria unitamente ad eventuali danni causati a terzi in relazione ai predetti lavori.

**Le garanzie prestate sono riferite alle partite selezionate nel modulo di adesione con apposizione della relativa somma assicurata. La partita 1 "Opere ed impianti permanenti e temporanei" di cui alla**

**sezione I “DANNI ALLE COSE” e la sezione II “Responsabilità civile verso terzi “ sono obbligatorie e possono essere integrate opzionalmente dalla partita 2 “Opere ed impianti preesistenti” e 3 “Costi di demolizione e sgombero”.**

Le garanzie prestabili sono articolate in due sezioni le cui garanzie sono sempre operanti:

- 1) SEZIONE I – DANNI ALLE COSE (formulazione **“ALL RISKS”**)
- 2) SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

**Le garanzie operanti relativamente alle partite assicurate, l'ubicazione, la tipologia delle opere da realizzare e le relative somme assicurate solo quelle espressamente indicate nel Modulo di Adesione.**

**AVVERTENZA :** con riferimento alla SEZIONE I - DANNI ALLE COSE (garanzia prestata in formulazione **“ALL RISKS”**)

Per forma di garanzia **“ALL RISKS”** si intende la copertura di tutti i rischi che possono danneggiare materialmente e direttamente i beni oggetto della copertura medesima **salvo quelli espressamente esclusi. Non vengono quindi nominati gli eventi in garanzia ma solo ed esclusivamente quelli NON coperti.**

**Gli eventi dannosi NON garantiti sono elencati**

- all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione **“DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE”** (esclusioni generiche);
- nei singoli testi delle CONDIZIONI PARTICOLARI dall'art. 1) all'art. 28) (esclusioni specifiche).

#### **SEZIONE I – DANNI ALLE COSE – ALL RISKS**

La SEZIONE I – DANNI ALLE COSE – ALL RISKS : (rif. art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione” ) prevede l'indennizzo di tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (identificate univocamente nel modulo di adesione) da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto stabilito dalle esclusioni generiche (rif. artt. 3 ed 11 delle Condizioni di Assicurazione) e specifiche (rif. singoli testi delle sole CONDIZIONI PARTICOLARI afferenti la sez. I “DANNI ALLE COSE”).**

Sono inoltre sempre operanti qualora attivate le partite di riferimento una serie di ulteriori garanzie la cui disciplina e' dettagliatamente descritta nei testi delle singole **“CONDIZIONI PARTICOLARI”** , sempreché relative alla sez. I **“DANNI ALLE COSE”**.

#### **AVVERTENZA:**

**le garanzie previste in formulazione ALL RISKS di cui alla sez. I “DANNI ALLE COSE” non coprono tutti i tipi di eventi, tutti i tipi di beni e tutte le situazioni che possono verificarsi;il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:**

- art. 3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE;
- art. 11 DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI;
- e nei testi delle sole CONDIZIONI PARTICOLARI operanti relativamente alla sez. I **“DANNI ALLE COSE “.**

**Nonché nelle definizioni del glossario.**

#### **AVVERTENZA:**

**le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nelle Condizioni di Assicurazione:**

- nella tabella riepilogativa **LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE;**
- nei testi delle sole CONDIZIONI PARTICOLARI operanti relativamente alla sez. I **“DANNI ALLE COSE“.**

**In proposito si vedano altresì le somme assicurate alle partite 1-2-3 esposte nel Modulo di Adesione che rappresentano il massimo esborso in caso di sinistro indennizzabile da parte della Compagnia Assicuratrice.**

#### **SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

La SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI consente di tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla costruzione/ristrutturazione delle opere che abbia avuto origine nel luogo di costruzione e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, **sempre nei limiti del massimale convenuto per la presente sezione. Il predetto massimale ed il luogo di costruzione sono indicati nel Modulo di Adesione.**

La garanzia è regolamentata dagli articoli delle Condizioni di Assicurazione 7 **“OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE”**, 8 **“DEFINIZIONE DI SINISTRO** nonché dai testi delle sole CONDIZIONI PARTICOLARI afferenti la predetta sez. II **“RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI”**.

**AVVERTENZA:**

la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- art. 8 “DEFINIZIONE DI SINISTRO”;
- art. 9 “DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE”;
- nonché nei testi delle sole CONDIZIONI PARTICOLARI afferenti la predetta sez. II “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI”;

e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA:**

relativamente a limitazioni ed esclusioni si evidenziano altresì quelle temporali come meglio descritte nell’art. 12 “Delimitazione temporale dei rischi” delle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA:**

la garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nelle Condizioni di Assicurazione:

- nella tabella riepilogativa LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE;
- nei testi delle sole CONDIZIONI PARTICOLARI operanti relativamente alla sez. II “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI”;

e nelle definizioni del glossario.

In proposito si veda altresì il massimale assicurato alla sez II “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI” esposto nel Modulo di Adesione che rappresenta il massimo esborso in caso di sinistro risarcibile da parte della Compagnia Assicuratrice.

**AVVERTENZA COMUNE ALLE SEZIONI I E II – DURATA :** La durata massima della copertura e' pari a 24 mesi così come disciplinato dall'art. 13 “Periodo di copertura “ delle Condizioni di Assicurazione. L'inizio della copertura coincide con la data indicata sul Modulo di Adesione e cessa – automaticamente e come termine ultimo – decorsi 24 mesi da tale data od alternativamente alle ore 24 del giorno in cui si verifichi di almeno uno degli eventi previsti dal succitato articolo (rif. Art. 13 commi a),b),c)), **sempreché tali eventi avvengano entro i 24 mesi dalla decorrenza.**

Cessata la copertura relativa alla costruzione delle opere, la medesima continua per una durata di mesi 12 come garanzia di manutenzione così come meglio dettagliato dalla CONDIZIONE PARTICOLARE 5 “Manutenzione estesa” delle Condizioni di Assicurazione.

E' comunque possibile per l'Assicurato/Utilizzatore richiedere proroghe di copertura (a mezzo racc. a/r) in relazione alle quali la Compagnia Assicuratrice si riserva la facoltà di accettazione come previsto dalla Condizione Particolare 18 “Proroghe pro rata temporis” o la determinazione di eventuali nuove condizioni.

#### **ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE**

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Credemassicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Credemassicurazioni interviene.

**Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo (validi per le sezioni I DANNI ALLE COSE – ALL RISKS e II RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI):**

|                                       | <b>A</b>  | <b>B</b>  | <b>C</b>  |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Entità del danno                      | € 12.000  | € 120.000 | € 500.000 |
| Scoperto 10% con il minimo di € 5.000 | € 5.000   | € 12.000  | € 50.000  |
| Limite di indennizzo                  | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 |

**Esempio A:** il danno indennizzato sarà di € 7.000 (riducendo € 12.000 dello scoperto minimo di € 5.000; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B:** il danno indennizzato sarà di € 108.000 (riducendo € 120.000 del 10% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C:** il danno indennizzato sarà di € 200.000 (riducendo € 500.000 del 10% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

**ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)**

La garanzia ALL RISKS di cui alla SEZIONE I per la sola partita 1 “Opere ed impianti permanenti e temporanei” è prestata nella forma a valore intero pertanto qualora la somma assicurata risulti inferiore al disposto dell’art. 4 “Somma Assicurata – Variazioni di rischio – Assicurazione parziale” delle Condizioni di Assicurazione, troverà applicazione la regola proporzionale. Vedasi nel dettaglio i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione :

- art. 4 “Somma assicurata – Variazioni di rischio – Assicurazione parziale”;
- art. 6.7 “Assicurazione parziale e deroga proporzionale”;

Nonché le definizioni del glossario

**AVVERTENZA:**

Con riferimento al disposto dell’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione (“Somma assicurata - Variazioni di rischio – Assicurazione parziale”) si evidenzia l’importanza relativa all’eventuale aggiornamento della somma assicurata di cui alla partita 1 ed alle relative modalità come previsto dall’art. 5 “Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio”.

**4. Dichiarazioni dell’Assicurato/Utilizzatore in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

Si sottolinea l’importanza delle dichiarazioni dell’Assicurato/Utilizzatore relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di adesione.

**AVVERTENZA:** Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.

Esempio di aggravamento del rischio:

Durante la costruzione di un fabbricato elevato a tre piani fuori terra con un solo piano interrato adibito a box e cantine intercorre una variante che prevede la realizzazione di ulteriori 2 piani interrati per un totale di tre piani interrati. Ciò comporta evidente aggravamento di rischio dovuta alla maggior complessità strutturale e realizzativa rispetto all’opera originaria.

**6. Premi**

L’ Assicurato/Utilizzatore paga un premio per la copertura assicurativa , la cui entità dipende:

- dalle somme assicurate alle partite :
  - Partita 1: “opere ed impianti permanenti e temporanei”;
  - Partita 2: “impianti ed opere preesistenti”;
  - Partita 3: “costi di demolizione e sgombero”;

rilevabili nel Modulo di Adesione;

- dalla tipologia costruttiva dell’opera da realizzare necessariamente rientrante tra le seguenti :
  - Costruzione a nuovo di edifici civili e industriali, non superiori a 7 piani fuori terra ed un piano interrato;
  - Ristrutturazione senza interventi sulle strutture portanti dei sopraindicati fabbricati;
  - Costruzione a nuovo di edifici civili e industriali, elevati a più di 7 p.f. terra e/o con più di un piano interrato;
  - Ristrutturazione senza interventi sulle strutture portanti dei sopraindicati fabbricati rilevabili nel Modulo di Adesione.

Il premio è corrisposto in via anticipata per ciascuna opera in costruzione/ristrutturazione ed e’ indicato nel Modulo di Adesione alla voce “Premio lordo complessivo”.

Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credemleasing un mandato all’incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a Credemleasing equivale al pagamento fatto alla stessa compagnia assicuratrice, ai fini della validità dell’assicurazione.

La periodicità di pagamento da parte dell’Assicurato/Utilizzatore e la modalità di incasso del premio da parte del Contraente è la stessa prevista per i ‘canoni di leasing’ come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.

**Costi gravanti direttamente sull'Assicurato/Utilizzatore**

Il premio è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. **Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemassicurazioni all'Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l'importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.**

| TIPOLOGIA DI COSTO    | % del premio versato (al netto delle imposte) | Quota parte del costo percepita dall'Intermediario |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Spese di acquisizione | 15,0%                                         | 100,0%                                             |
| Spese di gestione     | 17,5%                                         | 0,0%                                               |

Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al premio pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell'Intermediario) al fine di salvaguardare la sinteticità dell'esposizione viene illustrato il caso del seguente "profilo" di rischio:

- a) Descrizione delle opere da realizzare = costruzione a nuovo di un edificio civile non superiore a 7 piani fuori terra ed un piano interrato ;
- b) Garanzie prescelte = DANNI ALLE COSE "ALL RISKS" + RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.
  - a. Partita 1 - Opere ed impianti permanenti e temporanei: 1.000.000 euro;
  - b. Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti: 500.000 euro;
  - c. Partita 3 – Costi di demolizione e sgombero: 30.000 euro;
  - d. Massimale di Responsabilità Civile verso terzi: 2.500.000 euro

Importi in Euro

| Premio annuo lordo (comprensivo di imposte) | Costi totali | Quota parte del costo percepita dall'Intermediario |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1.792,00                                    | 332,54       | 221,69                                             |

**AVVERTENZA:**

Non sono previsti sconti sul premio della vigente tariffa del prodotto.

**AVVERTENZA:** si evidenzia che in caso di estinzione anticipata del contratto di Leasing, Credemassicurazioni restituisce all'Assicurato/Utilizzatore la parte di premio pagato relativo al periodo di rischio non corso o, in alternativa, su richiesta dell' Assicurato/Utilizzatore fornisce la copertura fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all'art. 13 "Periodo di copertura" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate (Indicizzazione)**

Non e' previsto l'adeguamento del premio in seguito ad indicizzazione.

**AVVERTENZA:**

Con riferimento ad eventuali variazioni di rischio o di somme assicurate (es. varianti progettuali e similari) le relative modalità di adeguamento del premio e delle somme da assicurare sono esplicitate in dettaglio nell'art. 5 "Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio" delle condizioni di assicurazione.

**8. Rivalse**

Credemassicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro tranne per i casi previsti dalla CONDIZIONE PERTICOLARE 15 "Rinuncia Rivalsa"

**9. Diritto di recesso**

**E' possibile unicamente per Credemassicurazioni esercitare i diritti di recesso per sinistro come disciplinato dall'art. 22 "Danni – Facoltà di recesso" delle Condizioni di Assicurazione".**

In tal caso la Società mette a disposizione dell'Assicurato/Utilizzatore il rateo di premio in proporzione al tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato al netto delle imposte.

## 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

## 11. Legge applicabile al contratto

Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.

## 12. Regime fiscale

La polizza prevede l'applicazione dell'aliquota d'imposta del 21,25% del premio imponibile.

# C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

## 13. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

### AVVERTENZA:

Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Credemassicurazioni entro una tempistica predeterminata precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni.

Le modalità di denuncia, le definizioni e le prescrizioni sono dettagliatamente descritte nelle Condizioni di Assicurazione nei seguenti articoli :

- art. 2 ed art. 8 "Definizione di sinistro" rispettivamente per la sez I e la sez. II
- artt. 17-18 e 19 a valere per entrambe le sezioni di polizza

## 14. Assistenza diretta – Convenzioni

Non prevista.

## 15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia; via fax al numero 0522/442041; via e-mail all'indirizzo: [reclami@credemassicurazioni.it](mailto:reclami@credemassicurazioni.it).

Per qualsiasi chiarimento relativo all'inoltro dei reclami è possibile contattare il numero verde 800 273336.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP – Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it), sezione "Per il consumatore".

## 16. Arbitrato

### AVVERTENZA:

Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

## 17. Informativa in corso di contratto

Credemassicurazioni pubblica sul proprio sito internet il Fascicolo Informativo per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni all'Assicurato/Utilizzatore saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto.

**Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Credemassicurazioni S.p.A.**

**Giuseppe Rovani**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rovani', written in a cursive style.

## Glossario

Nel testo che segue s'intendono per:

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il Contraente, gli Utilizzatori, gli appaltatori, i subappaltatori, il Direttore dei lavori, i progettisti, il responsabile lavori, il coordinatore alla progettazione e esecuzione, nonché quanti altri partecipino ai lavori oggetto dell'assicurazione purché contrattualmente identificati.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **COMPAGNIA ASSICURATRICE / SOCIETÀ'**

La Società che fornisce la copertura assicurativa ovvero Credemassicurazioni S.p.A.

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

### **COPERTURA**

La garanzia assicurativa concessa dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.

### **ESCLUSIONI**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

### **ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **FABBRICATO**

Le costruzioni, ovunque ubicate nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano, in corso di esecuzione o riparazione, compresi fissi e infissi e tutte le parti murarie e di finitura che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchiature. Sono compresi l'impiantistica fissa e di servizio del fabbricato, le fondazioni, le recinzioni e cancelli.

### **FASCICOLO INFORMATIVO**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Assicurato/Utilizzatore, composto da:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di Adesione;
- Documento sul trattamento dei dati personali.

### **FRANCHIGIA**

La parte di danno che viene detratta dall'indennizzo/risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato.

### **INCENDIO**

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

### **INCOMBUSTIBILITÀ**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **INTERMEDIARIO**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credemleasing S.p.A. tramite gli addetti iscritti alla sezione E del RUI.

### **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **LIMITE DI INDENNIZZO**

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

### **MODULO DI ADESIONE**

Modulo sottoscritto dall'Assicurato/Utilizzatore per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti.

**NOTA INFORMATIVA**

Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare al Contraente e all'Assicurato/Utilizzatore prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**POLIZZA**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con la Compagnia Assicuratrice che presta le specifiche coperture.

**PREMIO**

La somma dovuta da ciascun Assicurato/Utilizzatore alla Società in relazione alle coperture prestate con la Polizza.

**PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

**SINISTRO**

Verificarsi del fatto dannoso oggetto del contratto di assicurazione per il quale viene prestata la garanzia.

**UTILIZZATORE**

Il soggetto che avendo stipulato il contratto di leasing con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione.

**I dati contenuti nella Nota informativa relativa alla Polizza collettiva n. 90000008ZW sono aggiornati al 23 maggio 2011.**

## Condizioni di Assicurazione

### SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

#### Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle stesse durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della Polizza.

#### Art. 2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di Polizza.

#### Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
  - b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
  - c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
  - d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
  - e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
  - f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
  - g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
  - h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
  - i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
- l) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
  - m) le opere e gli impianti preesistenti;
  - n) i costi di demolizione e sgombero;
  - o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
  - p) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

#### Art. 4 - Somma assicurata – Variazioni di rischio – Assicurazione parziale

La somma assicurata alla partita 1 della scheda di polizza, deve corrispondere all'inizio dei lavori:

a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal Committente e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Il Contraente è pertanto obbligato ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali;

- gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti costi di:
  - lavori a corpo;
  - lavori a misura;
  - prestazioni a consuntivo;
  - lavori in economia;
  - ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

#### **Art. 5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio**

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art 4) delle Condizioni di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data dello loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società, del quale premio la Società ha comunque diritto.

#### **Art. 6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile.**

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società semprechè tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivamente costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

## **SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

#### **Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II°.

#### **Art. 8 - Definizione di sinistro**

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

#### **Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polvere;
- l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- n) i danni da furto;
- o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite di prodotti;
- p) i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

#### **Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

### **CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI**

#### **Art. 11 - Delimitazione causale dei rischi**

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.

#### **Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi**

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

#### **Art. 13 - Periodo di copertura**

L'assicurazione decorre dalla data risultante dal MODULO DI ADESIONE e cessa decorsi 24 mesi dal giorno stabilito sul modulo di adesione (ore 24) salvo ove diversamente disciplinato nel presente contratto.

In caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è compreso entro i 24 mesi dalla data di decorrenza. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata sul Modulo di Adesione per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio della eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Contraente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei valori.

**Tuttavia, qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti - unicamente a causa di un ritardo nell'inizio dei lavori - rispetto alla data indicata nel modulo di adesione 24 mesi decorreranno più propriamente dalle ore 00 dell'effettiva data di inizio lavori rilevabile dalla comunicazione di inizio lavori effettuata al comune.**

Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Leasing stipulato con il Contraente (Credemleasing S.p.A.), l'Assicurato/Utilizzatore potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l'assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del contratto di Leasing.

In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Leasing.

In tal caso all'Assicurato/Utilizzatore, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativa al periodo di rischio non corso entro 60 giorni dalla data di risoluzione.

L'importo da restituire (affidente sia i costi sia il premio puro - definito come la differenza tra il Premio, al netto dell'imposte, e i costi gravanti sullo stesso), calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l'importo del Premio (al netto delle imposte di legge) per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di scadenza della stessa;

- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione.

#### **Art. 14 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione**

In caso di cessazione, interruzione, sospensione superiori a 30 giorni consecutivi della costruzione l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società.

La Società concorderà con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizione da stabilire.

#### **Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate**

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

#### **Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e per esso dall'Utilizzatore che sottoscrive il Modulo di Adesione, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

#### **Art. 17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darle immediata notizia alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

#### **Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno ( SEZIONE I)**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da un perito da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 19 - Mandato dei periti (SEZIONE I)**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 4;
- d) stimare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 18 comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

#### **Art. 21 – Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta. I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **Art. 22 - Danni - Facoltà di recesso**

Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, dalla singola adesione; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato/Utilizzatore il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

#### **Art. 23 - Onere della prova**

In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

#### **Art. 24 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

**Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.**

#### **Art. 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - onere per imposte e tasse**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente o persona da lui designata, compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Utilizzatore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della Polizza.

#### **Art. 24 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 17) comma a) debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### **Art. 26 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **1. Danni causati da errori di progettazione e di calcolo**

**Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.**

**Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.**

**E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.**

Per tale estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro, previo detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore al 50% della somma assicurata a part.1 di ogni singola adesione.

### **2. Impianti ed opere preesistenti**

**Sono indennizzabili, sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita 2 di ogni singola ADESIONE e senza applicazione della regola proporzionale (art.1907 c.c.), i danni materiali ad opere ed impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere,**

anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza della Applicazione. Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili in part. 1) e le attrezzature, i macchinari e i baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di euro 5.000,00.

### **3. Costi di demolizione e sgombero**

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla part. 3 di ogni singola ADESIONE e senza applicazione della regola proporzionale (art.1907 c.c.), i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro, indennizzabile a termini di polizza.

### **4. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità**

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo del 10% dell'importo indennizzato per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 4) delle Condizioni di Assicurazione per la Partita 1) anche l'importo indennizzabili per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

### **5. Manutenzione estesa**

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE I, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a cause risalenti al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata di 12 mesi con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi delle Condizioni di Assicurazione. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

### **6. Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata**

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art.10 - delle Condizioni di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'art.9 comma c) delle Condizioni di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le altre esclusioni di cui all'art 9) delle Condizioni di Assicurazione. In caso in cui si verificino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - Partt. 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

### **7. Vibrazione, Rimozione, franamento e cedimento di terreno**

Sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate, nell'ambito dei massimali stabiliti in scheda di polizza alla SEZIONE II.

Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto del 10 % dell'indennizzo dovuto con il minimo di Euro 5.000,00.

**Limite di risarcimento per sinistro/durata di ogni singola ADESIONE €. 500.000,00.**

### **8. Conduitture sotterranee**

Sono risarcibili i danni, materiali e diretti, causati a cavi sotterranei preesistenti e/o altre conduitture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato ha chiesto alle Autorità competenti le informazioni necessarie circa l'esatta posizione di tali conduitture.

Tale garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con uno scoperto del 10% dell'importo risarcibile con il minimo di Euro 2.500,00.

**Limite di risarcimento per sinistro/durata di ogni singola ADESIONE €. 500.000,00**

### **9. Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato**

A parziale deroga dell'art. 11 - comma a) delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate che l'Assicurato detiene in proprietà, consegna o custodia in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 11) comma a) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% con un minimo di € 5.000,00= e che la Società non indennizza in nessun caso somma superiore al 70% della somma assicurata a part.1 di ogni singola ADESIONE.

#### **10. Delimitazione della garanzia in zone sismiche**

**Nel caso di sinistro verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per la costruzione in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione degli stessi in vigore nel luogo di costruzione.**

#### **11. Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo,
- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita dall'Assicurato alla Società, che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **12. Colpa Grave**

A parziale deroga dell'Articolo 3 comma i) delle Condizioni di Assicurazione la Società è obbligata ad indennizzare i danni causati da colpa grave dell'Assicurato.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, previa detrazione per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% con il minimo di €. 5.000,00.

#### **13. Danni a terzi da interruzione o sospensione di esercizio**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 9 comma o) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi avvenuti durante il periodo assicurato per la costruzione delle opere sempre che tali danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento del risarcimento viene effettuato, previa detrazione per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% con il minimo di €. 5.000,00 e che la Società non risarcisce in nessun caso importo superiore a €. 250.000,00 per sinistro e durata di ogni singola ADESIONE.

#### **14. RC Committente**

Si precisa che l'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante alla Committente ai sensi del D.Lgs. n°81/2008.

L'Assicurazione comprende inoltre, a parziale deroga del punto "n" di cui all'articolo "9" della sezione II "Responsabilità civile verso terzi", la Responsabilità civile derivante alla Committente conseguente ai danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti nel cantiere; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo di € 50.000 per sinistro, ferme le franchigie di polizza.

#### **15. Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Articolo 1916 del Codice Civile, con riferimento alle singole applicazioni, nei confronti dell'Assicurato, salvo il caso di dolo.

## 16. Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione sono parificati a danni indennizzabili, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il danno.

## 17. Buona fede

L'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni ed inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

**Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggiore rischio che ne è derivato con decorrenza al momento in cui la circostanza aggrava.**

## 18. Proroghe pro rata temporis

**Qualora i lavori non siano conclusi entro i termini stabiliti in polizza come durata dell'assicurazione, il Contraente può chiedere alla Società il prolungamento della garanzia per il periodo necessario per l'ultimazione dei lavori. La Società si impegna a prorogare la garanzia fino ad un massimo di 12 mesi, al tasso pro rata temporis purché il rapporto sinistri (pagati + riservati) e premi sia inferiore al 70%. In caso contrario le condizioni per la proroga dovranno essere stabilite di volta in volta.**

## 19. Onorario periti

La Società indennizza, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo, con il massimo per sinistro di €. 15.000,00. Sono compresi inoltre onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o costruzione conseguenti a sinistri, nonché gli onorari sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'assicurato sia tenuto produrre.

## 20. Danni a terzi da polvere

A parziale deroga dell'Articolo 9 comma i) delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE l'assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza, comprende i danni accidentali derivati da polvere con l'esclusione comunque dei danni causati dal passaggio e dalla movimentazione di autoveicoli ed automezzi, nonché dal normale utilizzo di macchinario ed attrezzatura di cantiere e dall'impiego di esplosivi.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che per ogni sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di €. 5.000,00 e che la Società non risarcisce, in nessun caso, per sinistro e per durata di ogni singola ADESIONE importo superiore a €. 100.000,00.

## 21. Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Articolo 9 comma l) delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE l'assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza, comprende i danni accidentali cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che per ogni sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di €. 5.000,00 e che la Società non risarcisce, in nessun caso, per sinistro e per durata di ogni singola ADESIONE importo superiore a €. 200.000,00.

## 22. Responsabilità per furto agevolato da impalcature

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9 "Delimitazione dell'assicurazione" comma n) l'assicurazione si intende estesa ai danni da furto dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso, per compiere l'azione delittuosa.

**Si ritiene condizione essenziale ai fini dell'operatività di tale garanzia che i ponteggi/impalcature siano protetti al di fuori degli orari di lavoro da idonei impianti di allarme con segnalatori acustici e visivi e che tali impianti siano regolarmente installati, operanti e funzionanti.**

L'assicurazione è prestata per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di costruzione delle opere entro il limite massimo di € 50.000,00 previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00 per singolo sinistro.

**23. Deroga alla proporzionale**

A parziale deroga dell'articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo 4 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

**24. Rischi di giacenza – Interruzione della costruzione**

A deroga di quanto disposto all'Articolo 14 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, durante il periodo specificato con apposita appendice di polizza, la Società indennizza i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto o eventi naturali.

Restano ferme le franchigie o scoperti e relativi minimo convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.

**La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.**

**25. Lavori su opere e impianti preesistenti**

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla partita 2 della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

**26. Misure antincendio**

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili a condizione che:

- a) siano disponibili dispositivi antincendio di sufficiente capacità per interventi immediati;
- b) tutti i materiali infiammabili siano posizionati a distanza di sicurezza dagli impianti ed opere assicurati;
- c) tutti i lavori con fiamme libere o comunque a caldo, e quelli che possono accumulare polvere, siano effettuati in presenza di estintori manuali situati ad un'appropriata distanza; tali lavori, comunque, devono essere effettuati allontanando e proteggendo materiali combustibili e non contemporaneamente ad altri lavori che utilizzano materiali combustibili (isolanti, collanti, vernici infiammabili, ecc.); al termine di tali lavori deve essere sempre eseguita un'ispezione;
- d) all'inizio delle operazioni di collaudo tutti i dispositivi e gli impianti antincendio devono essere installati ed in grado di funzionare.

**27. Onere della prova**

**L'art. 23 delle CGA si intende abrogato.**

**28. Cessazione parziale della copertura**

Fermo quanto previsto al punto 13 delle Condizioni di Assicurazione, si conviene inoltre tra le parti che, qualora entro il periodo di copertura indicato in polizza per l'esecuzione delle opere, si rendano necessari su richiesta del Contraente, interventi su parti dell'opera per le quali si siano verificate le condizioni di cui ai commi b) e c) dell'art. 13, la copertura assicurativa verrà intesa nuovamente operante anche per dette parti.

**LIMITI D'INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE**

I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie riportati nella tabella successiva operano per ciascuna applicazione, se non diversamente previsto.

**Sez. I – Danni alle cose**

| partita di polizza                           |                                                               | Somma da assicurare                                                                                |                     |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1) Opere ed impianti permanenti e temporanei |                                                               | Valore corrispondente al costo delle opere da eseguire a nuovo (valore intero) massimo € 5.000.000 |                     |                                                                     |
| 2) Opere ed impianti preesistenti            |                                                               | Somma assicurata a primo rischio assoluto massimo € 1.000.000                                      |                     |                                                                     |
| 3) Costi di demolizione e sgombero           |                                                               | Somma assicurata a primo rischio assoluto massimo € 250.000                                        |                     |                                                                     |
| partita di polizza                           | causa di danno                                                | scoperto                                                                                           | franchigia/minimo € | Limite Indennizzo                                                   |
| 1) Opere ed impianti permanenti e temporanei | Eventi naturali compresa forza maggiore, acqua, frana, crollo | 10%                                                                                                | 5.000,00            | Terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche 70% della s.a. alla part.1 |
|                                              | Ogni altra causa                                              | -                                                                                                  | 5.000,00            | Inondazioni, Alluv., Allagamenti 50% della s.a. alla part. 1        |
| 2) Opere ed impianti preesistenti            |                                                               | 10%                                                                                                | 5.000,00            | -                                                                   |
| 3) Costi di demolizione e sgombero           |                                                               | -                                                                                                  | -                   | -                                                                   |

**Sez. II – R.C.T.**

| partita di polizza          | Massimale €  | Franchigia per sinistro per soli danni a cose € |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Responsabilità Civile Terzi | 2.500.000,00 | 5.000,00                                        |

**Condizioni Particolari Operanti Sez. I**

| condizione particolare                                                                    | limite indennizzo                                                                 | scoperto | franchigia/minimo € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Danni causati da errori di progettazione e di calcolo                                     | Pari al 50% di quello della partita 1) "Opere e impianti permanenti e temporanei" | 10%      | 5.000,00            |
| Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo e trasporto a grande velocità | 10% danno indennizzabile a termini della SEZ. I                                   | -        | -                   |
| Anticipo Indennizzi                                                                       | Acconto 50% del sinistro prevedibile in almeno € 100.000,00 – max. € 1.000.000,00 | -        | -                   |
| Tumulti popolari, scioperi/sommosse, atti di terrorismo/sabotaggio organizzato            | 70% della somma assicurata alla part. 1)                                          | 10%      | 5.000,00            |
| Colpa Grave                                                                               | somma assicurata alla part. 1)                                                    | 10%      | 5.000,00            |
| Onorario Periti                                                                           | Sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo con il massimo d € 15.000,00         |          |                     |

**Condizioni Particolari Operanti Sez. II**

| Condizione particolare                                                                                                | Limite di indennizzo €           | scoperto | Franchigia/min. € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| Pluralità degli assicurati – responsabilità civile incrociata                                                         | Pari al massimale della Sez. II  | -        | 5.000,00          |
| Vibrazione, Rimozione, franamento, cedimento del terreno                                                              | 500.000,00 per sinistro/durata   | 10%      | 5.000,00          |
| Cavi e condutture sotterranee                                                                                         | 500.000,00 per sinistro/durata   | 10%      | 2.500,00          |
| Danni a terzi da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture e di servizi | € 250.000,00 per sinistro/durata | 10%      | 5.000,00          |
| Danni cagionati a terzi da Inquinamento accidentale, contaminazione di acqua, aria, suolo....                         | € 200.000,00 per sinistro/durata | 10%      | 5.000,00          |
| Responsabilità per furto cagionato a terzi ed agevolato da impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato              | € 50.000,00 per sinistro/durata  | 20%      | 1.000,00          |
| Danni a terzi da polvere                                                                                              | € 100.000,00 per sinistro/durata | 10%      | 5.000,00          |

**Condizioni Particolari Operanti Sez. I e II**

| Condizione particolare                                                      | Limite di indennizzo €                                         | scoperto                                                      | Franchigia/min. €                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Manutenzione estesa (Durata mesi 12 da cessazione garanzia per costruzione) | Somme assicurate alle relative partite di cui alle SEZ. I e II | analoghi a quelli previsti durante il periodo di costruzione. | analoghi a quelli previsti durante il periodo di costruzione |

---

**L'Assicurato dichiara che:**

- a) non ha altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate. In caso contrario deve dichiarare in Polizza tutte le altre assicurazioni;**
- b) nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato lui da taciuto.**

**L'Assicurato dichiara di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari e tutte le altre condizioni di cui agli intercalari allegati che riconosce di aver ricevuto.**

---

**I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza collettiva n. 90000008ZW sono aggiornati al 23 maggio 2011.**



CREDEMASSICURAZIONI

## Modulo di adesione

**Polizza CAR - Contractors' All Risks – n. 90000008ZW**

Polizza collettiva ad adesione collegata a contratti di locazione finanziaria di immobili in costruzione o ristrutturazione, stipulata dal Concedente  
**CREDEMLEASING S.p.A.**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Estremi del Contratto di Leasing | Contratto di Leasing n. |
|----------------------------------|-------------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Utilizzatore / Assicurato |  |
|---------------------------|--|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ubicazione dei lavori |  |
|-----------------------|--|

**Descrizione delle opere da realizzare ( barrare una delle 4 casistiche )**

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Costruzione a nuovo di edifici civili e industriali, non superiori a 7 piani fuori terra ed un piano interrato       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ristrutturazione senza interventi sulle strutture portanti dei sopraindicati fabbricati                              |
| <input type="checkbox"/>            | Costruzione a nuovo di edifici civili e industriali, elevati a più di 7 p.f. terra e/o con più di un piano interrato |
| <input type="checkbox"/>            | Ristrutturazione senza interventi sulle strutture portanti dei sopraindicati fabbricati                              |

**Estremi della copertura assicurativa**

| Sezione I - DANNI ALLE COSE                             | SOMME ASSICURATE |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| • Partita 1 - Opere ed impianti permanenti e temporanei |                  |
| • Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti            |                  |
| • Partita 3 - Costi di demolizione e sgombero           |                  |
| Sezione II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI         |                  |
| • Massimale unico assicurato                            | € 2.500.000,00   |

**Premio**

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Premio lordo comprensivo di imposte nella misura del 21,25% ▶ |  |
| Di cui costi a carico dell'Assicurato ▶                       |  |
| Parte dei costi riconosciuta all'intermediario ▶              |  |

**Durata dell'assicurazione**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ventiquattro ( 24 ) mesi a decorrere dalle ore 24,00 del giorno ▶<br>o dall'effettiva data di inizio lavori, se posteriore, rilevabile dalla comunicazione inoltrata al comune.<br>Dalla data di cessazione della garanzia stabilita per la realizzazione dell'opera, decorrono i 12 mesi di "Garanzia Manutenzione" come da art. 5 delle Condizioni Particolari. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Credemassicurazioni S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230368 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia). Tel: +39 0522 686060 - Fax: +39 0522 442041 - [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) - [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it)



L' UTILIZZATORE X \_\_\_\_\_

CREDEMLEASING SPA \_\_\_\_\_



CREDEMASSICURAZIONI

L'Utilizzatore/Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione alla polizza collettiva, tutte le informazioni utili a consentire una scelta consapevole e rispondente alle proprie esigenze, con particolare riferimento a:

- 1) Mod. 7A – Documento riepilogativo dei principali obblighi degli intermediari assicurativi.
- 2) Mod. 7B – Notizie sull'intermediario assicurativo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'assicurato.
- 3) Fascicolo Informativo (codice modulo CRS2792/T/05/11) comprensivo dei seguenti documenti: Nota informativa, Condizioni di Assicurazione che regolano le coperture assicurative abbinate al contratto di leasing e Documento informativo sul trattamento dei dati personali.

Firma \* \_\_\_\_\_

#### Periodicità del premio e mezzi di pagamento

La periodicità di pagamento e la modalità di incasso del premio è la stessa prevista per i "canoni di leasing" come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.

Il sottoscritto Utilizzatore/Assicurato dichiara pertanto:

- ✓ di voler aderire alla polizza collettiva sopra indicata;
- ✓ di approvare specificamente, agli effetti degli art 1341 – 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 14 (Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione – Decadenza del diritto all'indennizzo in caso di mancata comunicazione o mancata vigilanza del cantiere o non adozione delle misure atte ad evitare danni); Art. 18 (Procedura per la valutazione del danno); Art. 21 (Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro); Art. 22 (Danni. Facoltà di recesso – Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro); Art. 24 (Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni; - Validità dell'assicurazione solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da altre Assicurazioni); nonché le Condizioni Particolari n. 6 (Pluralità di assicurati – RCT Incrociata); n.9 (Eventi sociopolitici: diritto di recesso della Società )
- ✓ di non aver stipulato altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate;
- ✓ che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- ✓ di aver preso atto che CREDEMASSICURAZIONI ha conferito al Contraente CREDEMLEASING un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a CREDEMLEASING equivale al pagamento fatto alla stessa compagnia assicuratrice, ai fini della validità dell'assicurazione;
- ✓ di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C..

Luogo e Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma \* \_\_\_\_\_

**Consenso al trattamento dei dati personali** comuni e sensibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003  
Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Credemassicurazioni La informa sull'uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003). Lei può esprimere il consenso per i trattamenti di dati illustrati nell'informativa stessa, apponendo la Sua firma in calce.

Luogo e Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma \* \_\_\_\_\_

Credemassicurazioni S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia). Tel: +39 0522 596050 - Fax: +39 0522 442041 - [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) - [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it)



L' UTILIZZATORE X \_\_\_\_\_

CREDEMLEASING SPA \_\_\_\_\_



CREDEMASSICURAZIONI

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti **(1)**.

Il Codice in materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni fra loro combinate, con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Credemassicurazioni S.p.A. fornisce al Contraente e all'Assicurato l'informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l'esecuzione dei contratti perfezionati con Credemassicurazioni S.p.A. L'informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemassicurazioni S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest'ultima.

### Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

I Suoi dati personali sono necessari per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l'adempimento di disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti **(3)** e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge **(4)** - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili **(5)** strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela **(6)**, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere conosciuti dai dipendenti delle strutture interne ed esterne di Credemassicurazioni SpA, da società collegate a Credemassicurazioni e ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" **(7)**.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

### Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Chiediamo al Contraente di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nel modulo di polizza, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari **(8)**: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di polizza.

### Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati **(9)** dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime

modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa **(10)**; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

### Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento **(11)**.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:

- Titolare del trattamento: Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Via Mirabello, n. 2 – 42122 Reggio Emilia;
- il nostro Responsabile Interno al trattamento dei dati per il riscontro agli interessati, presso Credemassicurazioni S.p.A., Assunzione e Gestione Clienti, Via Mirabello n. 2, 42122 Reggio Emilia, tel. 0522 586060, fax 0522 442041, e-mail [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it) **(12)**.

(edizione 05/2011)

Credemassicurazioni S.p.A.  
Il Direttore Generale  
Giuseppe Rovani



### NOTE

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
  - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
  - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);
  - società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
  - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
  - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
    - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte

verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it)

#### Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) - [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it)

